

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (2)

Dott. Luisa Cardarelli – Dott. Alice Torretta
ENVISYSTEM S.r.l.

Secondo la norma
UNI EN ISO 14001:2004
Reg CE 761/2001 (EMAS)



Energy Plus 3 Marzo 2008

Dott. Luisa Cardarelli
Dott. Alice Torretta



1

Indice degli argomenti

- Gestire l'ambiente
- Il Sistema di Gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed il Regolamento EMAS

Dott. Luisa Cardarelli
Dott. Alice Torretta



2



Efficienza, credibilità
trasparenza

Dott. Luisa Cardarelli
Dott. Alice Torretta



3

GLI STANDARD PER UN SGA

EMAS

Eco Management and Audit Scheme:
REGOLAMENTO EUROPEO sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema
di ecogestione ed audit – ANNO 2001

REGISTRAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

UNI EN ISO 14001

NORMA INTERNAZIONALE elaborata dal
Comitato Tecnico ISO (International
Standard Organization) in collaborazione
con il Comitato Europeo di normazione.
Sistemi di Gestione Ambientale requisiti e
guida all'uso – ANNO 2004

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Dott. Luisa Cardarelli
Dott. Alice Torretta



4

REGOLAMENTO CE N. 761 DEL 19 MARZO 2001

Il regolamento CEE 1836/93 (EMAS) è
stato abrogato con l'approvazione da
parte del Parlamento e del Consiglio
dell'Unione Europea del nuovo
Regolamento CE N. 761/01.

Il periodo di transizione tra il vecchio ed il
nuovo regolamento è terminato il 27 aprile
2002.

Dott. Luisa Cardarelli
Dott. Alice Torretta



5

REVISIONE EMAS

Tale revisione ha introdotto in particolare:

- l'estensione della possibilità di partecipazione al sistema;
- l'adozione di un logo EMAS;
- la scelta di un sistema di rapporti più adeguato alle necessità delle organizzazioni e delle parti interessate;
- ISO 14001 come un passo intermedio verso EMAS;
- la partecipazione dei dipendenti.

Dott. Luisa Cardarelli
Dott. Alice Torretta



6

REGOLAMENTO CE N. 761 DEL 19 MARZO 2001

Adeguamento alla norma ISO 14001/2004 con:

REGOLAMENTO (CE) N. 196/2006 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2006

che modifica l'[allegato I](#) del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE

REGOLAMENTO CE N. 196 del 3 febbraio 2006

Come noto, il regolamento europeo EMAS (*eco-management and audit scheme*), dalla sua seconda edizione del 2001, riporta al suo interno il riferimento esplicito al sistema di gestione ambientale secondo la **norma UNI EN ISO 14001**, pubblicando tutto il punto 4 della norma stessa.

La revisione della norma ISO 14001 del 2004 ha determinato la necessità di un aggiornamento anche del regolamento EMAS, aggiornamento che si è recentemente concretizzato nel **Regolamento CE n. 196/2006** - del 3 febbraio 2006 - che modifica l'[allegato I](#) del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per **tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004** e che abroga la decisione 97/265/CE.

Con il **REGOLAMENTO CE N. 196 del 3 febbraio 2006**, la Commissione europea pubblica per esteso, in allegato e con il consenso del CEN, i requisiti del sistema di gestione ambientale, cioè il punto 4 della nuova UNI EN ISO 14001:2004 e l'elenco degli enti nazionali di normazione (UNI per l'Italia).

Naturalmente resta confermato che nessun nuovo requisito è stato aggiunto al sistema di gestione ambientale. Riguardo alle modalità di attuazione della modifica al regolamento EMAS, la Commissione precisa che la conformità ai requisiti è accertata in occasione della verifica successiva, che può essere rinviata di 6 mesi se prevista nel prossimo semestre.

CHE COS'È EMAS?

Il Sistema di eco-gestione e audit (Eco Management and Audit Scheme = **EMAS**)
è un sistema la cui



PARTECIPAZIONE E' APERTA A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI CHE VOGLIANO MIGLIORARE LE PROPRIE PRESTAZIONI AMBIENTALI (COMPRESSE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)

CHI PUÒ PARTECIPARE AD EMAS?

EMAS è aperto a qualsiasi organizzazione del settore pubblico o privato che intenda migliorare la propria efficienza ambientale.

Al sistema, definito dal **Regolamento (CE) 761/2001** (legge della UE), aderiscono gli Stati membri della Unione Europea, quelli dello spazio economico europeo e quelli candidati alla adesione alla



E SE UN'ORGANIZZAZIONE È GIÀ DOTATA DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001?

Grazie all'integrazione del sistema di ISO 14001 nella struttura di EMAS, le organizzazioni potranno passare da un sistema all'altro senza dover ripetere inutilmente i loro sforzi.



Gli Standard SGA

La certificazione del S.G.A. è effettuata da un ente accreditato sulla base della rispondenza ai requisiti espressi dalla UNI EN ISO 14001




Inoltre in qualsiasi momento l'Azienda può integrare il proprio sistema certificato con i requisiti espressi dalle prescrizioni EMAS



Differenze ISO -EMAS

Regolamento CEE 761/01	ISO 14001
Norma a carattere volontario	Norma a carattere volontario
Documento poco strutturato	Documento strutturato
Unione europea	Ambito applicativo internazionale
Organizzazioni in senso lato	Organizzazioni in senso lato
Possibilità di includere attività di tipo non industriale	Tutte le attività
Analisi ambientale iniziale obbligatoria	Analisi ambientale iniziale raccomandata
Dichiarazione ambientale obbligatoria	Dichiarazione ambientale non obbligatoria
Impegno verso il miglioramento del rispetto della legislazione	Miglioramento continuo del SGa e il rispetto della legislazione



QUALI SONO LE AZIONI DA INTRAPRENDERE DI EMAS?

Per ottenere la registrazione EMAS un'organizzazione deve rispettare i seguenti requisiti:

1. Effettuare un'analisi ambientale delle sue attività;
2. Dotarsi di un sistema di gestione ambientale per migliorare la propria efficienza ambientale;
3. Effettuare un audit ambientale
4. Fornire una dichiarazione relativa alle proprie prestazioni ambientali
5. Ottenere la verifica indipendente da un verificatore EMAS.
6. Registrare la dichiarazione presso l'organismo competente dello Stato membro

AZIONI DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS

1. Effettuare un'analisi ambientale iniziale


delle attività prodotti e servizi dell'organizzazione, con riferimento agli **aspetti ambientali DIRETTI e INDIRETTI**, come previsto nell'[allegato VII](#) del Regolamento EMAS.



AZIONI DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS

ANALISI AMBIENTALE

L'ANALISI AMBIENTALE DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE, NON SOLO LE **ATTIVITÀ DIRETTAMENTE GESTITE**, MA ANCHE QUELLE SULLE QUALI L'ENTE ESERCITA IL PROPRIO **CONTROLLO O INFLUENZA**.



ANALISI AMBIENTALE ASPETTI DIRETTI E INDIRETTI

Il regolamento Regolamento EMAS ([Allegato VI](#)) richiede infatti espressamente che vengano tenuti in considerazione:

■ ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI:

gli aspetti collegati ad attività e servizi che l'Organizzazione svolge direttamente e che pertanto ha sotto il suo controllo diretto

■ ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

gli aspetti generati da attività/servizi affidati in gestione ad Enti Terzi o aspetti generati da attività di terzi che operano sul territorio

AZIONI DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS

2. Dotarsi di un Sistema di gestione Ambientale

La pianificazione, l'attuazione, il controllo, il riesame del Sistema di Gestione Ambientale ambientale forniscono i mezzi per migliorare l'efficienza ambientale dell'organizzazione ed assicurare la credibilità del processo.

Il Sistema di Gestione Ambientale deve essere attuato in conformità dei seguenti requisiti della EN ISO 14001:2004 (Allegato I modificato dal Reg 196:2006)



AZIONI DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS

3. Effettuare un audit ambientale

Valutare l'efficacia del sistema di gestione e le prestazioni ambientali a fronte della politica, degli obiettivi di miglioramento, dei programmi ambientali dell'organizzazione, e delle norme vigenti ([Allegato II](#)).



AZIONI DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS

4. Fornire una DICHIARAZIONE AMBIENTALE relativa alle proprie prestazioni ambientali

DICHIARAZIONE AMBIENTALE ([Allegato III](#))

Ha validità triennale, ma di norma annualmente, deve essere aggiornata, convalidata e (dopo la registrazione) trasmessa al pubblico.



DICHIARAZIONE AMBIENTALE (Reg.EMAS, [ALLEGATO III](#))

**E' UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E DIALOGO
CON I SOGGETTI INTERESSATI PER:**



FORNIRE INDICAZIONI CIRCA:

■ **IMPATTI E PRESTAZIONI AMBIENTALI**
DELL'ORGANIZZAZIONE

■ **CONTINUO MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI**
AMBIENTALI



RISPONDERE A QUESTIONI CHE
PREOCCUPANO I SOGGETTI
INTERESSATI



DICHIARAZIONE AMBIENTALE – I CONTENUTI ([Reg.EMAS, ALLEGATO III](#))

La Dichiarazione Ambientale è diretta al pubblico e quindi deve
riportare in modo chiaro e comprensibile:

- ✓ Una breve **descrizione dell'organizzazione**;
- ✓ Un sommario delle sue **attività/prodotti/servizi**;
- ✓ La **politica ambientale** e una breve descrizione del **SGA**;
- ✓ Tutti gli **aspetti ambientali significativi diretti e indiretti** e la spiegazione degli **impatti connessi**;
- ✓ Gli **obiettivi e target** ambientali;
- ✓ **Dati** quantificabili le **prestazioni ambientali** dell'organizzazione (emissioni inquinanti, rifiuti generati, consumi, etc.)

AZIONI DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS

5. Ottenere la verifica indipendente da un verificatore EMAS.

Un verificatore accreditato da un organismo di accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura e le attività di audit, la dichiarazione ambientale.


La dichiarazione ambientale viene approvata da un [verificatore accreditato](#)

AZIONI DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS


6. Registrare la dichiarazione presso l'organismo competente dello Stato membro.

La dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore deve essere inviata all'Organismo competente dello Stato membro per la registrazione. Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve un numero che la identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS e mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale.

ITER DI REGISTRAZIONE DEL SITO



ITER DI REGISTRAZIONE DEL SITO



ITER DI REGISTRAZIONE DEL SITO

Organismi competenti

Ogni Stato membro ha designato un organismo competente che si occupa della registrazione delle organizzazioni e fornisce informazioni alle parti interessate.



Comitato Ecolabel ed Ecoaudit
Sezione EMAS Italia



ITER DI REGISTRAZIONE DEL SITO

Comitato Ecolabel e Ecoaudit

- ✓ Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, istituito con Regolamento 413/95, è l'**organismo competente italiano** per l'esecuzione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari 880/92/CEE (Ecolabel) e 761/01/CE (Ecoaudit o Emas)
- ✓ Il Comitato è composto da rappresentanti dei **Ministeri dell'ambiente**, dell'**industria**, della **sanità** e del **tesoro** nominati con DM 12.11.96.
- ✓ Il Comitato si avvale del supporto tecnico di **APAT**. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria ha la funzione di accertare i requisiti di idoneità dei laboratori abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare indipendente a fini Ecolabel.



ITER DI REGISTRAZIONE DEL SITO

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici



L'APAT, in relazione al suo mandato istituzionale ha istituito una specifica Unità (**Unità Supporto Tecnico Attività (CEE) di Eco gestione**) con il compito di:

- promuovere la diffusione di sistemi di eco-gestione sviluppando strumenti idonei alla loro applicazione e favorisce la formazione delle relative professionalità (legge 61/94)
- fornire supporto tecnico per le attività di registrazione dei siti e di accreditamento dei verificatori ambientali (Regolamento EMAS) al Comitato Ecolabel ed Ecoaudit
- Mantenere aggiornati l'elenco delle organizzazioni registrate EMAS e l'albo dei verificatori accreditati



ITER DI REGISTRAZIONE DEL SITO

Invio della richiesta di registrazione ad APAT

- ✓ L'APAT effettua un accertamento preliminare e ne comunica l'esito al Presidente del Comitato Tecnico
- ✓ Il Presidente del Comitato Tecnico, in caso di esito positivo, autorizza l'APAT ad avviare l'Istruttoria
- ✓ L'APAT esegue le verifiche e trasmette, con un'apposita relazione, gli esiti al Comitato Tecnico entro un mese
- ✓ Quest'ultimo si pronuncia sulla registrazione al massimo entro la 2° riunione successiva alla ricezione della relazione e comunica all'organizzazione l'avvenuta registrazione

AZIONI PER MANTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS

PER MANTENERE LA REGISTRAZIONE E' NECESSARIO:

- ✓ Far verificare il sistema di gestione ambientale almeno ogni 36 mesi e fare convalidare gli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale ogni 12 mesi al Verificatore Accreditato
- ✓ Trasmettere gli aggiornamenti annuali convalidati della Dichiarazione Ambientale all'Organismo Competente
- ✓ Mettere tali dati a disposizione del pubblico.

VANTAGGI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE EMAS

VANTAGGI INTERNI:

- ✓ **potenziamento del monitoraggio** per la corretta applicazione dei requisiti ambientali nelle attività aziendali ad impatto ambientale rilevante,
- ✓ **conoscenza** documentata della propria **situazione ambientale**;
- ✓ introduzione di un **sistema organizzato di gestione degli uffici**;
- ✓ monitoraggio e **miglioramento** delle **prestazioni** svolte e **relative ai compiti in materia ambientale** (autorizzazioni, verifiche, programmazioni, ecc.);
- ✓ perseguimento di **miglioramenti nelle performances ambientali**,
- ✓ individuazione di possibili **margini di recupero di costi ambientali** con possibile riduzione degli sprechi e quindi dei costi,
- ✓ miglioramento dei flussi di **comunicazione interna**,
- ✓ **miglioramento** delle attività di **formazione** e quindi delle **competenze del personale**

VANTAGGI E BENEFICI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE EMAS

VANTAGGI ESTERNI:

- ✓ un sistema di gestione ambientale e di qualità;
- ✓ vantaggi migliore organizzazione e controllo dei processi e delle procedure per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni,
- ✓ miglioramento dei rapporti con i fornitori negli approvvigionamenti pubblici
- ✓ maggiore credibilità;
- ✓ miglioramento dell'immagine aziendale;
- ✓ riduzione dei costi e semplificazioni amministrative;
- ✓ nuove opportunità di mercato;
- ✓ maggiore fiducia da parte dei consumatori;
- ✓ miglioramento dei rapporti con i clienti, le comunità locali e gli organismi di controllo.

ESEMPI
